

Repubblica di San Marino

Autorità per la Vigilanza e le garanzie nei servizi pubblici ICT e per la gestione collettiva dei
diritti d'autore (Autorità ICT-C)

Naming Authority — ccTLD ".sm"

Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD ".sm"

Luglio 2026

1. Scopo e ambito

Il presente Regolamento contiene le norme per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio di secondo livello nel Country Code Top Level Domain "sm" (dominio di primo livello nazionale della Repubblica di San Marino, in sigla ccTLD ".sm"), cioè dei nomi collocati direttamente sotto il ccTLD ".sm".

Il presente Regolamento e le procedure in base alle quali opera la Registration Authority (RA) sono definiti dalla Naming Authority (NA). In particolare:

- i nomi a dominio sotto il ccTLD ".sm" non sono prenotabili;
- i nomi a dominio possono essere assegnati a società, enti, organizzazioni e persone fisiche, sammarinesi o esteri, nel rispetto delle vigenti leggi e normative.

2. Soggetti e definizioni

Nel sistema di gestione dei nomi a dominio del ccTLD ".sm" operano i seguenti soggetti, con ruoli distinti. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni seguenti:

Naming Authority (NA):

Autorità responsabile della definizione delle policy, del presente Regolamento e delle sue modifiche, nonché delle decisioni di natura regolamentare e amministrativa connesse alla gestione del ccTLD .sm, nei limiti previsti dal presente Regolamento. È rappresentata dall'Autorità ICT della Repubblica di San Marino, in base al Decreto Delegato 20 novembre 2020 n. 204.

Registration Authority (RA):

Soggetto responsabile della gestione tecnica e operativa del Registro dei nomi a dominio del ccTLD ".sm". È rappresentata da Telecom Italia San Marino S.p.A. La RA opera esclusivamente quale registry tecnico: non svolge funzioni commerciali, non ha rapporto diretto con il Registrante nella registrazione tramite Registrar, e non è parte in controversie tra Registrante e terzi.

Registro:

Il sistema e il relativo database (DBNA) dei nomi a dominio ".sm", gestiti dalla RA. Per DBNA si intende il database contenente le informazioni amministrative e tecniche relative ai nomi a dominio registrati. Il Registro non è un soggetto autonomo, ma la struttura attraverso cui opera la RA.

Registrar (RAR):

Soggetto accreditato dalla RA che opera quale intermediario autorizzato tra il Registro e i Registranti per la gestione delle richieste relative ai nomi a dominio. Il Registrar è il solo interlocutore del Registrante e il solo responsabile del rapporto con il cliente nella registrazione tramite Registrar.

Registrante:

Soggetto cui è attribuito il diritto d'uso del nome a dominio. Il Registrante mantiene piena responsabilità civile e amministrativa per i dati forniti, i contenuti e l'utilizzo del dominio, anche quando delega un Registrar a operare per suo conto.

Richiedente:

Soggetto che presenta la richiesta di assegnazione prima del suo perfezionamento; diviene Registrante con il caricamento del nome a dominio nel DBNA.

La RA opera quale registry tecnico del ccTLD ".sm": gestisce i registri operativi, verifica la rispondenza delle richieste al presente Regolamento, assegna i nomi a dominio ai richiedenti seguendo l'ordine cronologico delle richieste, accredita e vigila i Registrar. La RA non gestisce il rapporto commerciale e documentale con il Registrante nella registrazione tramite Registrar: tale attività è di esclusiva competenza del Registrar.

La selezione, l'accreditamento e la supervisione dei Registrar autorizzati a operare sul ccTLD ".sm" sono di esclusiva competenza della RA. Nessun soggetto può operare quale Registrar senza preventivo accreditamento, secondo le modalità previste all'art. 2.2.

La RA non prende parte alla risoluzione di dispute o opposizioni sollevate da terzi che ritengano lesi propri diritti dalla registrazione di un nome a dominio. Ogni controversia tra il Registrante e il terzo è regolata secondo quanto indicato all'art. 5.4.

2.1 Il Registrar (RAR)

Il Registrar esercita la propria attività professionale o d'impresa nel settore dell'informatica, delle telecomunicazioni o della fornitura di servizi Internet. È responsabile verso la RA della correttezza formale delle richieste trasmesse al Registro, della raccolta e della conservazione delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal presente Regolamento (inclusa la Lettera di Assunzione di Responsabilità di cui all'art. 8.1), nonché di tutte le comunicazioni verso il Registrante, incluse le notifiche di scadenza e il rinnovo del dominio.

Il Registrante resta in ogni caso responsabile della veridicità dei dati forniti e della liceità dell'utilizzo del nome a dominio.

Ciascun Registrar, nella propria autonomia, offre servizi di ogni livello e prezzo, dalla semplice registrazione di un nome a dominio alla realizzazione di siti web, alla fornitura di connettività, all'erogazione di servizi specializzati, e stabilisce autonomamente i costi di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio.

2.2 Accredитamento dei Registrar

La RA è l'unico soggetto responsabile della selezione, valutazione, accredитamento e supervisione dei Registrar autorizzati a operare sul ccTLD ".sm". L'accREDITamento comprende:

- la verifica preliminare dei requisiti tecnici, organizzativi, amministrativi ed economici necessari a garantire il corretto svolgimento delle operazioni sui nomi a dominio;
- la stipula di un contratto di accredитamento che definisce diritti, obblighi, livello di servizio e responsabilità del Registrar, inclusa la nomina del Registrar a responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 10;
- il controllo continuativo sul rispetto del Regolamento e delle procedure operative impartite dalla RA e/o dalla NA;
- il potere di audit: la RA può richiedere in qualsiasi momento al Registrar l'esibizione della documentazione relativa ai Registranti da lui gestiti, incluse le Lettere di Assunzione di Responsabilità, allo scopo di verificare la conformità alle disposizioni del presente Regolamento e del contratto di accredитamento; il Registrar è obbligato a rispondere entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta;
- la facoltà di sospendere o revocare l'accREDITamento in caso di inosservanza del Regolamento, violazioni contrattuali, comportamenti scorretti, carenze tecniche, mancata risposta alle richieste di audit o perdita dei requisiti richiesti.

Solo i Registrar accredитati possono operare quali intermediari autorizzati nelle procedure di registrazione, rinnovo, modifica, trasferimento e cessazione dei nomi a dominio sotto il ccTLD ".sm".

2.3 Sospensione e revoca dell'accREDITamento

In caso di violazione del presente Regolamento o delle condizioni contrattuali, la RA notifica al Registrar le contestazioni rilevate, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni o per sanare le irregolarità. Decorso inutilmente tale termine, la RA può disporre la sospensione temporanea dell'accREDITamento, con contestuale comunicazione al Registrar.

In caso di violazioni gravi, reiterata inosservanza, attività illecita, mancata collaborazione alle verifiche di audit o rischio imminente per l'integrità del Registro, la RA può procedere con la revoca immediata e definitiva dell'accREDITamento.

2.4 Il Registrante

Il Registrante è il soggetto cui è attribuito il diritto d'uso del nome a dominio. Mantiene piena responsabilità civile e amministrativa in merito ai dati forniti, ai contenuti e all'utilizzo del dominio, anche quando delega un Registrar a operare per suo conto.

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00089243 del 17/09/2026

3. La Naming Authority (NA)

La Naming Authority Sammarinese (NA) è rappresentata dall'Autorità ICT della Repubblica di San Marino, in base al Decreto Delegato 20 novembre 2020 n. 204. La definizione del Regolamento e delle procedure operative su cui si basa il lavoro della RA è compito della NA, responsabile del presente documento e di tutte le sue revisioni.

La NA è entità distinta dalla RA, avendo compiti normativi distinti dai compiti operativi della RA.

4. Obbligatorietà della registrazione

Per tutti i nomi a dominio collocati direttamente sotto il ccTLD ".sm" è obbligatoria la registrazione presso la RA, secondo le modalità di cui all'art. 7.

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00089243 del 17/09/2026

5. Assegnazione dei nomi a dominio

Il presente capitolo descrive le direttive fondamentali per la definizione di un nome a dominio all'interno dello spazio dei nomi sammarinesi. La verifica della rispondenza delle richieste a tali direttive è affidata alla RA, che ha facoltà di richiedere l'intervento della NA in ogni caso di contestazione o ambiguità.

I nomi a dominio hanno la sola funzione di identificare univocamente gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, ecc.) presenti sulla rete. Qualunque entità sammarinese o estera può richiedere l'assegnazione di un nome a dominio, purchè sia rispettato il presente Regolamento.

5.1 Procedura di assegnazione

La procedura di assegnazione si conclude con il caricamento del nome a dominio nel database (DBNA) della RA. Tale caricamento avviene solo se la documentazione richiesta è stata acquisita secondo le modalità previste dall'art. 8 — trasmessa alla RA nella registrazione diretta, raccolta e conservata dal Registrar nella registrazione tramite Registrar — ed è stata verificata l'effettiva operatività dei name server autoritativi indicati.

5.1.1 Requisiti tecnici dei name server

Per la registrazione di un nome a dominio è necessario indicare almeno due name server autoritativi (primario e secondario). I name server devono essere raggiungibili via Internet e rispondere correttamente alle query DNS al momento della verifica da parte della RA. La RA può verificare periodicamente la corretta operatività dei name server successivamente alla registrazione. Le modalità tecniche di verifica sono definite nel documento di Procedure Tecniche e Operative di cui all'art. 11.

5.1.2 Sintassi dei nomi assegnabili

Un nome a dominio nel ccTLD ".sm" è soggetto alle seguenti limitazioni:

- lunghezza minima 3 caratteri e massima 63 caratteri;
- caratteri ammessi: cifre (0-9), lettere (a-z), trattino (-);
- un dominio non può iniziare o terminare con il simbolo del trattino (-).

5.2 Nomi riservati

La NA ha il potere esclusivo di definire e aggiornare l'elenco dei nomi a dominio riservati. Sono considerati nomi riservati:

- nomi costituiti da uno o due caratteri;
- tutte le unità di misura (Km, MHz, ecc.);
- i nomi dei protocolli (ad es. http, ftp, telnet, ecc.);
- i nomi delle tecnologie (ad es. gsm, umts, esp);
- i nomi dei gTLD (ad es. com, net, org, biz, ecc.);
- i nomi geografici e le sigle della Repubblica di San Marino, nomi e sigle dei Castelli e della toponomastica cittadina;
- i nomi riferiti al gioco d'azzardo e alle scommesse in genere;
- i simboli, bandiere, emblemi, denominazioni, logotipi e altri segni la cui registrazione sia riservata o vietata da leggi, regolamenti o specifici provvedimenti della NA.

Sono altresì riservati tutti i nomi delle Istituzioni sammarinesi, della Pubblica Amministrazione, delle Aziende Autonome di Stato o nomi a dominio in grado di rappresentarle (ad es. poste.sm). La NA può in qualsiasi momento aggiungere nuovi nomi all'elenco dei riservati.

5.3 Limitazioni

I nomi a dominio sono assegnati in uso dalla RA ai richiedenti seguendo l'ordine cronologico delle richieste. Un nome a dominio non è prenotabile né da considerarsi pre-riservato per alcun motivo. Non verranno assegnati nomi a dominio con evidenti riferimenti o contenuto manifestamente illecito, discriminatorio, diffamatorio, osceno o contrario all'ordine pubblico. La RA si riserva di rifiutare qualsiasi richiesta di assegnazione per ragioni tecniche, di sicurezza, di conformità alle disposizioni del presente Regolamento o di tutela dell'ordine pubblico.

5.4 Controversie, contestazioni e reclami

Spettano esclusivamente alla NA le decisioni su profili regolamentari e amministrativi connessi alla gestione del ccTLD ".sm", quali la verifica della conformità di un nome a dominio alle disposizioni del presente Regolamento, l'inclusione di nomi nell'elenco dei riservati e l'adozione delle misure di cui all'art. 5.6. Contestazioni e reclami di natura regolamentare vanno indirizzati a:

Autorità ICT — Information and Communication Technology

Via 28 Luglio, 192 — 47893 Borgo Maggiore — Repubblica di San Marino

E-mail: info@autoritaict.sm

La RA non è parte in alcuna controversia tra Registrante e terzi. Le controversie di natura civilistica tra privati — ivi incluse quelle relative a diritti di marchio, concorrenza sleale o violazione di diritti di terzi — sono devolute alla competenza esclusiva del Foro della Repubblica di San Marino.

5.5 Trasferimento della titolarità

Un nome a dominio può essere trasferito ad altro Registrante su richiesta del titolare in accordo con il subentrante, per successione a titolo particolare o universale, ovvero per sentenza passata in giudicato.

È vietato l'accaparramento e il cybersquatting dei nomi a dominio. Un nome a dominio sospeso o contestato non può essere trasferito. Cessato lo stato di contestazione o sospensione, il nome a dominio può nuovamente essere trasferito dal titolare a chiunque ne faccia richiesta.

5.6 Revoca, sospensione, cancellazione e ritiro del nome a dominio

La cancellazione di un nome a dominio avviene su richiesta esplicita del Registrante o quando, decorsi i termini di scadenza del mantenimento, sia venuto meno, in fatto o in diritto, il vincolo in base al quale la RA era obbligata al mantenimento.

La NA si riserva di chiedere alla RA l'immediata revoca, sospensione, ritiro o cessazione d'uso di un nome a dominio precedentemente registrato nei seguenti casi:

- a seguito di rinuncia da parte del Registrante;
- per ordine delle autorità sammarinesi;
- qualora la documentazione presentata per la registrazione risulti falsa o alterata;
- qualora non siano rispettate le leggi della Repubblica di San Marino;
- qualora non siano rispettate le procedure, i principi, le regole e i criteri pubblicati nel presente documento e nei documenti della NA;
- a fronte di sentenza passata in giudicato;
- in caso di non visibilità o raggiungibilità degli oggetti appartenenti al nome a dominio per più di tre mesi, accertata tecnicamente dalla RA, previo preavviso al Registrante o al Registrar con assegnazione di un termine di 15 giorni per il ripristino; in tal caso il nome a dominio non può essere riassegnato ad altri prima di un mese dalla data della revoca;

- nel caso in cui il nome a dominio risulti incluso nell'elenco dei nomi riservati o la NA, con provvedimento motivato, accerti che esso rientra tra le categorie di nomi riservati di cui all'art. 5.2.

Il Registrante del nome a dominio non otterrà alcun rimborso dei canoni previsti, né potrà richiedere alcun risarcimento.

5.7 Utilizzo del nome a dominio

Un nome a dominio è assegnato in uso dalla RA al Registrante. Tale nome non è mai ceduto in proprietà, né su di esso il Registrante può vantare diritti commerciali o di proprietà. Il nome a dominio serve a identificare univocamente gruppi di oggetti presenti sulla rete e non costituisce indicazione di qualità, origine o provenienza geografica.

Non rientra nei compiti della RA stabilire il diritto all'uso di un marchio o di un nome registrato all'interno di un nome a dominio. È compito del richiedente accertarsi del diritto all'uso. Ogni controversia sul diritto d'uso di un marchio è regolata dalla Legge 25 maggio 2005 n. 79 ("Testo Unico della Proprietà Industriale" della Repubblica di San Marino) e dalle normative internazionali applicabili.

Il Registrante si impegna a non utilizzare il nome a dominio per attività illecite o vietate dalla normativa applicabile o dal presente Regolamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la promozione o l'esercizio di attività di gioco o scommesse in assenza delle autorizzazioni previste;
- la distribuzione o pubblicazione di contenuti illegali, inclusi contenuti pedopornografici o comunque vietati dalla legge;
- la vendita o promozione di beni o servizi in violazione delle normative su commercio elettronico o autorizzazioni amministrative;
- attività fraudolente, phishing, diffusione di malware o altre attività informatiche illecite;
- violazioni di diritti di proprietà intellettuale o industriale.

La violazione di tale impegno costituisce causa di revoca immediata del nome a dominio ai sensi dell'art. 5.6, senza diritto ad alcun rimborso.

5.8 Cambio di Registrar

Il Registrante può richiedere in qualsiasi momento il trasferimento del proprio nome a dominio da un Registrar accreditato a un altro. Il trasferimento avviene mediante un codice di autorizzazione (authInfo) generato dalla RA su richiesta del Registrante. La RA genera il codice in modo sicuro con almeno 128 bit di entropia, lo associa al dominio nel DBNA e lo mette a disposizione del Registrante tramite il portale nic.sm; tale comunicazione costituisce un contatto tecnico eccezionale, limitato alla sicurezza del processo di trasferimento, e non configura un rapporto commerciale o documentale tra RA e Registrante. Il codice ha una validità di 15 giorni dalla data di generazione. Il Registrar di provenienza non partecipa alla generazione del codice e non può opporsi al trasferimento; qualsiasi ostacolo frapposto dal Registrar cedente costituisce violazione del contratto di accreditamento.

L'identificazione del Registrante ai fini della consegna del codice authInfo avviene mediante verifica dell'indirizzo email confermato registrato nel DBNA, secondo le modalità previste dalle Procedure Tecniche e Operative. La RA invia al Registrante, entro 24 ore dalla registrazione del dominio, una comunicazione di verifica all'indirizzo email trasmesso dal Registrar in fase di registrazione: tale comunicazione costituisce un contatto tecnico eccezionale, limitato alla verifica dei dati identificativi nel DBNA e all'abilitazione della funzione di richiesta authInfo, e non configura un rapporto commerciale o documentale tra RA e Registrante.

Il cambio di Registrar non modifica la titolarità del nome a dominio. Il trasferimento non è consentito durante la sospensione, la contestazione o il periodo di recupero del dominio di cui all'art. 9.

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00089243 del 17/09/2026

6. Classificazione delle entità richiedenti

Il presente capitolo descrive le entità che possono richiedere la registrazione di un nome a dominio alla RA.

6.1 Pubbliche amministrazioni

Appartengono a questa categoria tutti gli Enti, le Istituzioni e gli organismi costituiti per Legge o Decreto della Repubblica di San Marino.

6.2 Persone giuridiche, società, ditte individuali, liberi professionisti

Tutte le persone giuridiche e le società di qualsiasi genere possono essere registrate con i criteri indicati.

6.3 Associazioni

Appartengono a questa categoria tutte le associazioni, i comitati, i circoli e simili.

6.4 Persone fisiche

Appartengono a questa categoria tutti i singoli individui, indipendentemente dalla nazionalità e dallo Stato di residenza.

7. Modalità e procedure di registrazione

Le richieste di registrazione, modifica, trasferimento o cessazione dei nomi a dominio sono di norma trasmesse alla RA tramite un Registrar accreditato. Il Registrante può in alternativa registrare un nome a dominio direttamente presso la RA. La RA promuove l'evoluzione del sistema verso un modello esclusivamente basato su Registrar accreditati, mantenendo la registrazione diretta come modalità residuale.

Le procedure e la modulistica per la registrazione sono reperibili all'indirizzo <https://www.nic.sm>.

7.1 Registrazione tramite Registrar

Il Registrante si avvale di un Registrar accreditato ai sensi dell'art. 2.2, delegandogli le operazioni relative al nome a dominio (registrazione, modifica, cancellazione, rinnovo, pagamenti, richieste di cessazione) nonché il corretto mantenimento delle informazioni presenti nel DBNA. Il Registrar è il solo responsabile del rapporto con il Registrante, incluse le comunicazioni relative alla gestione, alle scadenze e al rinnovo del dominio.

La RA è esonerata da qualsiasi responsabilità per errori od omissioni del Registrar nella raccolta e conservazione della documentazione, nelle comunicazioni verso il Registrante, nella gestione dei pagamenti e nel rinnovo del dominio. La RA non risponde verso il Registrante per atti o omissioni imputabili al Registrar.

7.2 Registrazione diretta

Il Registrante che intende registrare un nome a dominio direttamente presso la RA, senza avvalersi di un Registrar, trasmette alla RA la documentazione prevista all'art. 8 e compila il modulo tecnico disponibile sul portale nic.sm. In tale caso il Registrante assume in proprio tutte le obbligazioni del Registrar previste dal presente Regolamento, incluse la gestione delle scadenze e il rinnovo nei termini.

8. Documentazione per l'assegnazione di un nome a dominio

La richiesta di un nuovo nome a dominio avviene attraverso una Lettera di Assunzione di Responsabilità (LAR), predisposta da chi richiede l'uso del nome a dominio, e un modulo elettronico contenente i dati tecnici necessari alla sua operatività. Nella registrazione tramite Registrar, il modulo tecnico è trasmesso dal Registrar; nella registrazione diretta, è trasmesso dal Registrante.

La richiesta di assegnazione è accettata solo se la documentazione prevista è stata acquisita secondo le modalità di cui al presente articolo, nel rispetto delle istruzioni della RA. In particolare è richiesta, oltre alla LAR, copia del documento di identità del richiedente e, in caso di società, copia dell'atto costitutivo o di altro documento equivalente.

8.1 Lettera di Assunzione di Responsabilità

Il Registrante si assume la piena responsabilità civile e penale dell'uso del nome a dominio. A tal fine il richiedente è tenuto a sottoscrivere una Lettera di Assunzione di Responsabilità (LAR) secondo lo schema predisposto dalla RA.

Nella registrazione tramite Registrar, la LAR è raccolta e conservata dal Registrar per conto del Registro. Il Registrar non è tenuto a trasmettere sistematicamente la LAR alla RA: la documentazione è messa a disposizione della RA su richiesta, nell'ambito delle verifiche di audit di cui all'art. 2.2. Nella LAR il Registrante dichiara, in particolare:

- di essere a conoscenza e di accettare le norme del presente Regolamento e dei documenti a esso allegati;
- di essere titolare del diritto a registrare il nome a dominio richiesto;
- che le informazioni fornite nella domanda di registrazione sono veritiere e aggiornate;
- di manleva della RA e della NA in merito all'uso del nome a dominio.

Nella registrazione diretta, la LAR è trasmessa dal Registrante direttamente alla RA.

8.2 Verifiche della documentazione

La RA può, a sua discrezione, richiedere i documenti comprovanti quanto dichiarato nella LAR. Tali documenti devono pervenire alla RA entro 15 giorni dalla richiesta; per i Registranti esteri il termine è raddoppiato.

8.3 Mancata presentazione di documentazione

Qualora la documentazione non pervenga alla RA entro il termine, il richiedente rifiuti di inviarla, o emerga la non rispondenza al vero delle dichiarazioni effettuate, è facoltà della RA revocare l'assegnazione del nome a dominio.

8.4 Pubblicazione dei moduli e delle istruzioni

La RA rende pubblici e mantiene in linea sui propri server i modelli del modulo e della LAR, nonché le istruzioni per la registrazione e quant'altro necessario, all'indirizzo <https://www.nic.sm>.

9. Durata, rinnovo e ciclo di vita del dominio

I domini hanno durata annuale, decorrente dalla data di registrazione, e sono soggetti a rinnovo annuale. Le richieste di cessazione del nome a dominio devono pervenire alla RA con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.

In caso di registrazione tramite Registrar, il Registrar è l'unico soggetto obbligato verso la RA per il pagamento dei corrispettivi di registrazione e rinnovo, e la RA emette fattura nei suoi confronti; il rapporto economico tra Registrar e Registrante è regolato autonomamente. Il Registrar è il solo responsabile della notifica delle scadenze al Registrante e del rinnovo nei termini. Il mancato rinnovo e il conseguente ingresso nel ciclo di scadenza sono imputabili esclusivamente al Registrar nei confronti del Registrante; la RA non ha alcun obbligo di notifica diretta nei confronti del Registrante nella registrazione tramite Registrar.

Il ciclo di vita del dominio alla scadenza è il seguente:

- alla scadenza, in assenza di rinnovo, il dominio entra in un periodo di grazia di 30 giorni, durante il quale il rinnovo è ancora possibile;
- decorso il periodo di grazia senza pagamento, la RA sospende la registrazione, disabilitando la risoluzione DNS, per ulteriori 30 giorni (periodo di recupero); entro tale periodo il Registrante può richiedere il ripristino del dominio tramite il Registrar, salvo il caso di registrazione diretta;
- trascorso inutilmente anche il periodo di recupero, il nome a dominio torna disponibile per nuove assegnazioni.

Durante il periodo di recupero i trasferimenti di Registrar sono sospesi. Il dettaglio operativo del ciclo di vita è definito nel documento di Procedure Tecniche e Operative di cui all'art. 11.

10. Privacy e trattamento dei dati personali

La RA tratta i dati personali dei Registranti in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del Registro dei nomi a dominio del ccTLD ".sm", nel rispetto della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 e sotto la vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali della Repubblica di San Marino.

Qualora la registrazione avvenga tramite Registrar, quest'ultimo è nominato responsabile del trattamento, con atto inserito nel contratto di accreditamento di cui all'art. 2.2, per la fase di raccolta, conservazione e trasmissione su audit dei dati del Registrante. Il Registrar è autonomo titolare del trattamento per i trattamenti effettuati nell'ambito del proprio rapporto commerciale con il Registrante.

I dati di registrazione sono resi consultabili tramite un servizio di accesso ai dati (WHOIS/RDAP) secondo i principi di minimizzazione e di limitazione della finalità, con particolare tutela delle persone fisiche. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito della RA all'indirizzo <https://www.nic.sm>.

11. Procedure tecniche e operative

Gli aspetti tecnici e operativi di dettaglio relativi alla registrazione, alla gestione, alla verifica dei name server, al ciclo di vita del dominio e alle modalità di interazione tra RA e Registrar sono disciplinati dal documento "Procedure Tecniche e Operative del ccTLD .sm" (di seguito PTO), adottato dalla RA previo visto della NA. La PTO ha natura operativa e può essere aggiornata dalla RA senza necessità di modifica del presente Regolamento, salvo diversa indicazione della NA.

La PTO riguarda esclusivamente la gestione tecnica del Registro: non attribuisce alla RA funzioni commerciali, non crea rapporti diretti tra la RA e i Registranti nella registrazione tramite Registrar, e non modifica la ripartizione di responsabilità tra RA, Registrar e Registrante stabilita dal presente Regolamento.

La versione vigente della PTO è pubblicata sul portale della RA all'indirizzo <https://www.nic.sm> ed è incorporata quale allegato tecnico al presente Regolamento.

Fine del Regolamento — Luglio 2026

Documento adottato dalla Naming Authority della Repubblica di San Marino —

Interna: AOO AOO-02, N. Prot. 00089243 del 17/09/2026